

2.) Rattizzazione in 40 annualità, in corrispondenza con le rate di ammortamento del mutuo, come sopra trasformato, e senza aggiunta di interessi, del debito costituito dall'ammontare:

a) degli interessi, nella misura contrattuale del 7.75% sull'importo del mutuo iniziale di L. 2.200.000, dal giorno in cui fu concesso il mutuo stesso (3 marzo 1923) alla data del precetto immobiliare (20 marzo 1929);

b) degli interessi, in ragione del 5%, sullo stesso debito iniziale di L. 2.200.000, dalla data del precetto immobiliare (20 marzo 1929) al giorno della sistemazione.

Tale debito arretrato da rimborsare sarebbe, bene inteso, diminuito del complesso dei versamenti fatti a qualsiasi titolo dal mutuatario, dalla concessione dell'originario mutuo ad oggi, versamenti ammontanti a circa L. 295.000, nonché delle altre L. 200.000, che il Cupputi verserebbe in sede di sistemazione, mediante parte del ricavato del contributo che lo Stato gli concederebbe, come è stato in precedenza esposto all'On. Consiglio (il rimanente ricavato del contributo sarebbe destinato alla cancellazione di ipoteche successive a quelle dell'Ili).